

Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 12, comma 2 – bis del D.Lgs. 36/2021

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL' A.S.D.
“ PADOVA YACHT CLUB “**

L'anno duemilaventitre', il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 21.00, in Padova, presso la sede sociale del “ Padova Yacht Club “, in via Giuseppe Acerbi 3, si e' riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione sportiva dilettantistica “ PADOVA YACHT CLUB “ con codice fiscale 92158970282 e partita IVA n. 03954000281 per trattare e deliberare sul seguente **ordine del Giorno**:

- **In sede straordinaria**
- Approvazione delle modifiche statutarie in seguito alla riforma dello Sport e della entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni.

Il Presidente, Domenico D'Avanzo, dopo aver constatato che l'Assemblea in 1^ convocazione e' andata deserta e che la presente assemblea e' stata regolarmente convocata a norme di legge e di statuto e che sono state espletate le formalita' relative alla pubblicita' dell'assemblea stessa, constatata che sono presenti in proprio e per delega, da conservarsi agli atti, 24 soci dell'associazione rispetto ad un numero complessivo di 47 associati., per un numero complessivo superiore alla maggioranza richiesta dallo statuto per la sua modifica, il tutto come risulta dal foglio presenze e dalle deleghe soci. Il Presidente si accerta che tutti i soci abbiano rinnovato l'iscrizione per l'anno 2023 avendo quindi diritto di voto. Per il consiglio direttivo sono presenti:

D'AVANZO DOMENICO nato il 21 /04/1951 quale Presidente

CANCELLIERI SERGIO nato il 07/07/1949 quale Vicepresidente

D'AVANZO ALESSIO nato il 06/02/1989 quale Consigliere

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

A questo punto il Presidente ,accertata l'identita' dei presenti e la legittimazione dei presenti dichiara validamente costituita la presente assemblea ai sensi di legge e di statuto e quindi atta a deliberare su tutti i punti previsti all'ordine del giorno per l'assemblea riunita in sede straordinaria, nessuno dei presenti comunque opponendosi alla loro trattazione.

Presa la parola, il Presidente dell'Assemblea, inizia la trattazione del primo punto dell'ordine del Giorno e comunica all'Assemblea che con la riforma dello Sport e' entrato in vigore, tra gli altri provvedimenti, anche il D. Lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modifiche , il cui scopo e' quello di riformulare l'intera disciplina dettata in tema di

Associazioni Sportive Dilettantistiche richiedendo cosi' un adeguamento delle clausole degli statuti gia' in vigore delle citate Associazioni. A tal proposito , il Presidente fa presente all'Assemblea che e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 Settembre 2023 il D. Lgs. n. 120 del 29 Agosto 2023, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 Febbraio 2021 n. 36, 37 , 38, 39 e 40 .

In particolare, il Presidente illustra che le modifiche statutarie richieste dalla suddetta normativa per essere iscritti al Registro Nazionale delle Attivita' Sportive Dilettantistiche, debbano riguardare, tra l'altro, oltre all'indicazione della sede legale, l'indicazione nella denominazione di " A. S. D. " ; l'indicazione nell'oggetto dell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica; la possibilita' di esercitare attivita' diverse da quelle principali, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dall'Autorita' da esso delegata in materia di sport; l'attribuzione della rappresentanza legale dell' A.S.D. ; l'assenza di fini di lucro; le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Riccardo Concellini]

[Handwritten signature]

con la previsione dell'elettività delle cariche sociali; l'obbligo di redazione di rendiconti economici – finanziari , nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari ;Le modalità di scioglimento dell'Associazione; l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della A.S.D.

Pertanto , al fine di mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e di ottenere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche , e' necessario approvare alcune modifiche statutarie per rendere lo statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni.

I presenti prendono visione dello Statuto aggiornato, predisposto dal Consiglio Direttivo, che e' stato già informalmente condiviso tra gli Associati ed il Consiglio Direttivo, modificativo di quello previgente; detto Statuto viene così ampiamente illustrato nella sua nuova versione mediante suo confronto con il testo previgente.

A questo punto il Presidente chiede di deliberare in merito.

Il Presidente dichiara ed accerta che:


- con l'astensione di 0
- con votazione contraria di 0
- con il voto favorevole di 24

Quindi L'Assemblea con il voto favorevole espresso in modo palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

-di approvare le modifiche statutarie in seguito alla riforma della riforma dello Sport e della entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni e così adottare a regolamento della associazione il nuovo testo dello statuto vigente, secondo quanto proposto , statuto che con le modifiche proposte ed accettate dall'assemblea si allega al presente atto.

Handwritten signature: AME
Handwritten signature: Nicola Ceccolucci
Handwritten signature: [unclear]




L'Assemblea da ultimo da' mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di dare esecuzione alla assunta delibera ed in particolare:

- delega il Presidente a provvedere , nel termine utile, alla trasmissione del presente
- atto e dell'allegato statuto alla Federazione Italiana Vela ed alla iscrizione della associazione nel Registro Nazionale delle Attivita' Sportive Dilettantistiche e qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Nientr'altro essendovi da deliberare , nessuno dei presenti chiedendo la parola , il Presidente dichiara esaurito l'Ordine del Giorno , da' lettura del verbale e chiude l'Assemblea essendo le ore 22.15.

IL Presidente



Il Segretario



Allegato A : Nuovo Statuto A.S.D Padova Yacht Club

Trattandosi di atto con cui si dispone l'adeguamento dello Statuto alla normativa dettata dal D. Lgs.36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art.12, comma 2 -bis del medesimo D. Lgs.36/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DI PADOVA REGISTRO SOCIETA' DI PADOVA	
Reg.	03 GEN 2024 S.3
Reg. n°	16
€	C/SENTE

Il Funzionario addetto (*)
Ignazio BRUNO

Vertical handwritten notes on the right margin:
Allegato A
Statuto
Nicolò Conceducini
16/1

ALLEGATO A

Adeguamento modifiche statutarie in seguito alla riforma dello Sport e dell'entrata in vigore del D .Lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ PADOVA YACHT CLUB “

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata “ PADOVA YACHT CLUB “ Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Padova , via Acerbi n° 3 che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L'Associazione ha sede legale: c/o Studio Rizzato & Dainese Via Altinate 72-35121 Padova. Sede operativa : Via Acerbi n° 3- 35136 Padova. Sede operativa a mare : c/o Darsena Le Saline di Sporting Club di Marina di Chioggia srl Isola Morin n° 2 -30015 Chioggia (VE).

Articolo 2 – Scopi

1. L'Associazione Padova Yacht Club e' apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell'art.8 D. Lgs. 36/21. Durante la vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonche' fondi , riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportive e manifestazioni connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico- fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attivita' agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attivita' motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della predetta disciplina.



Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potra', tra l'altro, svolgere prevalentemente in favore dei propri soci, l'attivita' di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare , nonche' lo svolgimento di attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistono i presupposti, l'Associazione potra' svolgere attivita' ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'associazione e' altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica.

5. L'Associazione s' impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Articolo 3- Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potra' essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative sia sportive, svolte dall 'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale,

GM

Me

Nicola Conclini

F. V. C. L. V.

F. V. C. L. V.

civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.V. E dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La tassa di ammissione deve essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

4. In caso la domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile.

6. L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che pratichino l'attività velica o ricoprano cariche elettive interne, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede tesseramento.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione e sussistendo i requisiti indicati al successivo art. 9 comma 1, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e

Mar

Allo

Nicola Carceduro

Roberto

Il

regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

5. I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari
- b) Soci onorari
- c) Soci sostenitori
- d) Soci allievi

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari tutti coloro che si sono distinti per meriti sportivi in regate o traversate o tutti coloro i quali abbiano avuto meriti particolari nei confronti dell'Associazione " Padova Yacht Club ".

Sono soci sostenitori i Soci che oltre la quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie e straordinarie.

Sono Soci allievi coloro che si iscrivono alla Scuola Vela del Padova Yacht Club. Nel caso di allievi minorenni la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dai genitori o da chi ne fa le veci.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa.
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
F. U...
J. S. P. C. L. - ...
M...
Nicolò Cavellier -

dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8 comma 2.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione deve essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali decaduti ; scioglimento dell'Associazione e modalita' di liquidazione.

Articolo 12 – Validita' assembleare

1. L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci mentre il

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Nicola Cecchetti]

[Handwritten signature]

Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo che nel proprio ambito elegge anche il Vice-Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà all'elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione della carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea

GG

Alb

Nicola Cecchi

G. M. R. i. f. u. s. c. l. s.

10/01/2011

straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo dovra' considerarsi decaduto e non piu' in carica e dovra' essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la meta' dei consiglieri, senza formalita'.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci ;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonche' le Assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art.8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attivita' sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- f) attuare le finalita' previste dallo statuto e l'attuazioni delle decisioni dell'assemblea dei soci;

Articolo 17 – Il Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
Top: [Signature]
Middle: [Signature] - [Signature]
Bottom: [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
Bottom-most: [Signature]

Articolo 18 – Il Vice- Presidente

Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato;

Articolo 19 – Il Segretario

Il Segretario da' esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonche', quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – IL Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica- finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 21 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio


I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attivita' organizzate dall'Associazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: RBJ P. L. - C. L. - Nicola Cecchiari -]

[Handwritten signature]



Articolo 23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti fra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

Articolo 24 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del codice civile.

IL PRESIDENTE
